



PARERE MOTIVATO
n.76 del 7 Maggio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico - procedura suap n.00876280249 - 08112018-1039 - SUAP 3307 - 00876280249 - Ditta Bonamin Valentino s.n.c. Comune di Rosà (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'ufficio Suap del Comune di Rosà con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.239 del 02.01.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico - procedura suap n.00876280249 - 08112018-1039 - SUAP 3307 - 00876280249 - Ditta Bonamin Valentino s.n.c.;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.628 del 7.03.19 assunto al prot. reg. al n.94417 del 7.03.19 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n.23040 del 13.03.19 assunto al prot. reg. al n.102980 del 13.03.19 dell'ULSS7;
- Parere n.119237 del 25.03.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.32379 del 28.03.19 assunto al prot. reg. al n.127351 del 29.03.19 di ARPAV.
- Parere n.1949 del 9.04.19 assunto al prot. reg. al n.143170 del 10.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.38423 del 10.04.19 assunto al prot. reg. al n.144824 del 10.04.19 di ETRA,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 13/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva in variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 LR 55/2012. L'istanza viene presentata dalla Ditta Bonamin Valentino Snc, e ha ad oggetto l'ampliamento di una attività produttiva esistente in Comune di Rosà.

L'attuazione del progetto di ampliamento comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico comunale.

Si prende atto dell'esito del verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi, in forma simultanea in modalità sincrona, tenutasi l'11 dicembre 2018, e delle condizioni e prescrizioni in essa contenute.

La variante prevede una ridefinizione dell'area che attualmente presenta una specifica destinazione ZTO E/2.1 agricola – attività produttiva in zona impropria, con riclassificazione in ZTO E/2.1 – agricola – attività produttiva consolidata.

La proposta prevede la realizzazione di una nuova struttura edilizia, da posizionarsi a lato degli edifici già presenti e da destinarsi a magazzino e ufficio. Il nuovo fabbricato sarà dotato di un'area a parcheggio e sarà inserito nel contesto circostante tramite la realizzazione di opere a verde che vengono previste lungo i confini di proprietà a nord- ovest e a ovest; tali opere sono intese come opere di mitigazione visiva e si vengono a configurare come opere a completamento di quelle già esistenti sui lati est e sud.

La superficie complessiva del lotto interessato dalla Variante risulta pari 6.929 mq. e il volume esistente è pari a circa 7.360 mc, di cui 562 mc a uso residenziale.



La superficie coperta, in ampliamento, sarà di circa mq 860 e porterà la superficie coperta complessiva a circa mq 2.350, con un rapporto di copertura del 34,16%.

La volumetria aggiuntiva sarà di circa 6.500 mc. e quella totale si attesterà, quindi, sui 13.860 mc.

La superficie da realizzare a parcheggio sarà pari a oltre 1.000 mq. (tra parcheggio pubblico e privato).

La superficie a verde sarà di circa 733 mq.

L'area interessata all'intervento, risulta servita dall'acquedotto e già connessa alla rete di adduzione idrica.

Il lotto in esame non risulta, invece, servito da pubblica fognatura, e allo scopo viene prevista la creazione di appositi sistemi di raccolta e trattamento, sia per le acque meteoriche che per gli scarichi civili.

Non si prevede la realizzazione di viabilità interna o di infrastrutture stradali.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, che evidenzia che la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo all'ampliamento di attività mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato artigianale della Ditta Bonamin Valentino s.n.c. sito nel Comune di Rosà non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto gli interventi previsti con la variante non provocano alterazioni significative sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e nelle relazioni specialistiche in esso considerate (relazione geologica e geotecnica, valutazione di compatibilità idraulica, relazione ambientale, relazione tecnica sulle opere di mitigazione a verde.), e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione VincA n. 13/2019.


VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo all'ampliamento di attività mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato artigianale della Ditta Bonamin Valentino s.n.c. sito nel Comune di Rosà, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e



ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Zerynthia polyxena*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Rosà, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso